

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 85 del 23/02/2018

OGGETTO: Individuazione ricovero per cavallo sottoposto a trattamento farmacologico – Stipula contratto


Proposta di deliberazione n. 22/PRO del 13/02/18

Direzione Acquisizione Beni e Servizi

L'Estensore DOTT. CARLO CIPRIANI..... 

Il Responsabile del procedimento DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI..... 

Il Dirigente DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI..... 

Visto di regolarità contabile.....  **IL RESPONSABILE DIREZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA n. di prenot. 40/18**.....

Parere del Direttore Amministrativo
Avv. Mauro Pirazzoli..... 

Favorevole Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
Dott. Andrea Leto..... 

Favorevole Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo DellaMarta



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: Individuazione ricovero per cavallo sottoposto a trattamento farmacologico – Stipula contratto

Premesso

che il Responsabile della Direzione Operativa Diagnosi Malattie Virali e Leptosirosi ha formulato una richiesta di offerta economica per il mantenimento mensile e le cure sanitarie di un cavallo di proprietà dell'Istituto affetto da virus dell'anemia infettiva degli equini ed utilizzato come sieroriproduttore per l'allestimento di kit diagnostici;

che l'animale, sottoposto a vincolo sanitario, dovrà essere collocato presso un'area recintata con distanza minima di 200 mq da un qualsiasi luogo in cui siano detenuti altri equidi, secondo le disposizioni di cui all'Allegato 2 del Decreto Ministeriale del 2 febbraio 2016 avente ad oggetto il piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi;

che l'allegato 2 del suddetto Decreto dispone espressamente quanto segue: *“L'area destinata all'isolamento che può ospitare più soggetti sieropositivi, può essere in un paddock esterno, purchè sia garantita una distanza minima di 200 metri da ogni altro luogo ove sono tenuti, anche temporaneamente, altri equidi”*;

Dato atto

che in Istituto non è presente una struttura rispondente alle sopra citate caratteristiche;

che pertanto l'espletamento di detta attività richiede la necessità di usufruire di una struttura di ricovero per gli animali dotata dei requisiti necessari;

Considerato

che sono stati richiesti preventivi di spesa a n. 4 strutture di ricovero per equidi;

che è pervenuto riscontro alla suddetta richiesta nelle modalità sotto riportate, le cui risultanze sono detenute agli atti:

- offerta acquisita agli atti con protocollo n. 773/18, da parte dell'azienda agricola della Dott.ssa Francesca Bellino, che riporta espressamente: *“In risposta a V/s richiesta n. prot. 692/18 del 30/01/2018, Vi comunico che il mantenimento mensile di un equide, come da Voi descritto, presso la mia struttura con cod. aziendale 006FR215 ammonta ad € 300,00 + iva”*;
- offerta acquisita agli atti con protocollo n. 789/18, da parte della A.S.D. Donna Olimpia, che riporta espressamente: *“In riferimento alla vostra richiesta del 30 gennaio, protocollo 618/18, comunico di non poter effettuare alcuna offerta economica in quanto presso la ASD Donna Olimpia vengono detenuti altri equidi e pertanto non possono essere rispettate le prescrizioni sanitarie di cui all'Allegato 2 del Decreto 2 febbraio 2016”*;

- offerta acquisita agli atti con protocollo n. 776/18, da parte della Equine Practice S.r.l., clinica veterinaria per cavalli, che riporta espressamente: “ *In riferimento alla richiesta di mantenimento equide presso la Ns struttura, non siamo in grado di accettare a causa della mancanza dei requisiti strutturali idonei al mantenimento ed alla detenzione di un animale affetto da Anemia Infettiva Equina*”;
- offerta acquisita agli atti con protocollo n. 1116/18 da parte dell’azienda agricola “Le Scalette” per un importo mensile di € 1.200,00 + iva;


Preso atto

che, dalla verifica delle offerte pervenute, l’offerta maggiormente vantaggiosa risulta essere quella dell’azienda agricola di Bellino Francesca, codice 006 FR 215, situata a Via Anticolana - Anagni,

PROPONE

1. di stipulare un contratto con l’azienda agricola Bellino Francesca, codice 006FR215, Via Anticolana- Anagni, della durata di anni 2 a decorrere dal 1 marzo 2018 e termine il 29 febbraio 2020, al costo mensile di € 300,00 + iva, per un importo complessivo di € 7.200,00 + iva per tutta la durata del rapporto contrattuale;
2. di dare atto che il contratto sopra citato ha come oggetto il mantenimento e le cure sanitarie prestate ad un cavallo di proprietà dell’Istituto (microchip 380271001027214) infetto da virus dell’anemia infettiva equina, sottoposto a vincolo sanitario ed utilizzato come sieroriproduttore per l’allestimento di kit diagnostici, da ricoverare presso un’area recintata di complessivi 300mq;
3. di approvare l’allegata copia del contratto, rep. 884/703 del 13 febbraio 2018, che si compone di n. 2 pagine e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di imputare la spesa sul numero di conto 300101000050, “Acquisto mantenimento animali”.

Direzione Acquisizione Beni e Servizi
Il Responsabile
Dott.ssa Silvia Pezzotti



IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Individuazione ricovero per cavallo sottoposto a trattamento farmacologico – Stipula contratto

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e Servizi Dott.ssa Silvia Pezzotti n. 22/PRO del 13/02/18 avente ad oggetto: “Individuazione ricovero per cavallo sottoposto a trattamento farmacologico – Stipula contratto”;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Economico Finanziaria;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;


RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

di approvare la proposta di Deliberazione n. 22/PRO del 13/02/18 avente ad oggetto: “Individuazione ricovero per cavallo sottoposto a trattamento farmacologico – Stipula contratto” sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di stipulare un contratto con l'azienda agricola Bellino Francesca, codice 006FR215, Via Anticolana- Anagni, della durata di anni 2 a decorrere dal 1 marzo 2018 e termine il 29 febbraio 2020, al costo mensile di € 300,00 + iva, per un importo complessivo di € 7.200,00 + iva per tutta la durata del rapporto contrattuale;
2. di dare atto che il contratto sopra citato ha come oggetto il mantenimento e le cure sanitarie prestate ad un cavallo di proprietà dell'Istituto (microchip 380271001027214) infetto da virus dell'anemia infettiva equina, sottoposto a vincolo sanitario ed utilizzato come sieroriproduttore per l'allestimento di kit diagnostici, da ricoverare presso un'area recintata di complessivi 300mq;
3. di approvare l'allegata copia del contratto, rep. 884/703 del 13 febbraio 2018, che si compone di n. 2 pagine e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di imputare la spesa sul numero di conto 300101000050, “Acquisto mantenimento animali”.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ugo Della Marta)


CONTRATTO

FRA

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, di seguito "Istituto", in persona del Direttore Generale Dott. Ugo Della Marta, nato a Basilea (Svizzera) il 14 giugno 1962, domiciliato per la carica ove sopra nella sua qualità di Direttore Generale pro tempore e legale rappresentante dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, di seguito denominato "Istituto",

E

l'azienda agricola Bellino Francesa, codice 006 FR 215, di seguito denominata "azienda agricola",

* Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto il mantenimento e le cure sanitarie prestate ad un cavallo (microchip 380271001027214) infetto da virus dell'anemia infettiva degli equini, sottoposto a vincolo sanitario, presso un'area recintata per complessivi 300 mq per il ricovero ed il relativo governo.

Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di anni 2, con decorrenza dal 1° marzo 2018 e termine il 29 febbraio 2020. In caso di morte del cavallo, l'Istituto erogherà il canone relativo al mese di morte dell'animale ed il presente contratto perderà automaticamente efficacia.

In caso di cessazione anticipata per cause ulteriori, entrambe le parti sono tenute a comunicare entro 60 giorni la volontà di recedere dal rapporto, a mezzo raccomandata A/R.

Caratteristiche dell'immobile

L'immobile è situato presso l'azienda agricola, codice 006 FR 215, Via Anticolana, Anagni. Il ricovero è costituito da una tettoia e da un recinto adiacente di 300 mq.

Responsabilità dei contraenti

L'istituto assume ogni responsabilità in ordine alle attività di allevamento.

L'azienda agricola si assume ogni responsabilità relativa all'immobile ed agli impianti preesistenti. L'azienda agricola provvede allo smaltimento delle deiezioni e degli altri rifiuti prodotti dal cavallo nel rispetto della normativa vigente.

Copertura assicurativa

L'Istituto garantisce con propria assicurazione RC per eventuali danni nei confronti dell'azienda agricola, di terzi e dell'ambiente.

Mantenimento del cavallo

Il cavallo è di proprietà esclusiva dell'Istituto.

L'azienda agricola provvederà all'acquisto ed alla somministrazione del fieno di buona qualità e del mangime per il mantenimento che verranno somministrati due volte al giorno nella quantità minima giornaliera di kg 8 (fieno) kg 2 di mangime.

Ogni anomalia o problema di salute del cavallo verrà comunicata all'Istituto, nella persona individuata dall'ente stesso.

L'azienda si impegna a garantire le misure di biosicurezza previste dall'allegato 2 del Decreto ministeriale 2 febbraio 2016.

Accesso all'azienda agricola

L'accesso all'azienda sarà consentito al personale in servizio presso l'Istituto, autorizzato all'ingresso, i cui nominativi verranno comunicati all'azienda agricola entro la data di avvio del contratto.

L'azienda si impegna a garantire la presenza di proprio personale che collabori ad immobilizzare il cavallo per il tempo limitato alle operazioni di prelievo dei campioni.

L'Istituto si impegna a comunicare con almeno 24 ore di anticipo data ed orario di accesso previsto in azienda.

Importo del contratto

L'Istituto erogherà all'azienda agricola la somma mensile di € 300,00+IVA, da corrispondersi in canoni trimestrali a presentazione fattura.

Eventuali spese veterinarie eccedenti l'importo definito contrattualmente dovranno essere dettagliate nella fattura.

In esecuzione delle linee guida definite con decreto ministeriale 55/13, attuativo della Legge 244/2007, l'Istituto accetta esclusivamente fatture elettroniche, trasmesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Il codice univoco inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) attribuito a questo ente è il seguente: UFJCBG.

Le fatture emesse in favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, a partire dal 01/07/2017, sono assoggettate al regime della Scissione dei pagamenti (Split Payment).

Foro

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente contratto sarà competente il Foro di Roma.


Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

13-2-2018

Azienda agricola

Dott.ssa FRANCESCA BELLINO



IZS LT

Dott. UGO BELLA MARTA



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data *23/02/2018.*



IL FUNZIONARIO INCARICATO
Sig.ra Eleonora Quagliarella